

Statuto

dell'Unione dei Comuni

“CITTA' NUOVE”

Indice

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO II – COMPETENZE

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

**ALLEGATO A: FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI ALL'UNIONE AI SENSI DELL'ART. 9
DELLO STATUTO**

Premessa

I dati demografici consegnano una verità che costituisce il punto di partenza di tutte le analisi territoriali. Con la riduzione della popolazione attiva sono diminuiti le opportunità di lavoro e di reddito, le capacità di cura delle fragilità del territorio montano e i servizi di cittadinanza: istruzione, salute, accessibilità e trasporti. Ed è cresciuto il gap del digital divide che costituisce la nuova frontiera dell'inclusione e della partecipazione alla società complessa del mondo contemporaneo sempre più interdipendente. Un forte processo di invecchiamento della popolazione residente, accompagnato dalla riduzione di giovani generazioni che immaginano il proprio futuro di vita e di lavoro sul territorio del Calatino. La percentuale di giovani di età inferiore ai 35 anni si è abbassata, mentre la percentuale di anziani con età superiore ai 65 anni si è alzata risultando più alta della media sia regionale che nazionale delle aree interne, ormai quasi al limite fra declino irreversibile di una comunità e capacità di sopravvivenza. E' questo il nodo da affrontare con decisione: occorre frenare l'emigrazione delle giovani generazioni che dissangua l'organismo vitale delle comunità locali e tentare un'inversione di tendenza attraverso azioni positive sul capitale umano del territorio. Ed è questa la cornice di senso e lo spirito di fondo che animerà e guiderà le elaborazioni programmatiche dell'Unione che saranno tese a migliorare i servizi di cittadinanza e attrarre nuovi cittadini, disponibili a partecipare ai necessari processi di innovazione e di "rigenerazione" del capitale sociale dell'area.

In questa direzione occorre ripensare il nesso istruzione/educazione ed innovazione e la ricaduta che l'innovazione ha sull'ecosistema, quali investimenti educativo-formativi servono per una cultura dell'innovazione e come orientare lo sviluppo del capitale umano verso un approccio di *capacitazioni (capabilities)* e di esercizio dei diritti fondamentali.

Intendiamo, in particolare, agire per individuare ed attivare, nei diversi campi di azione, gli "innovatori generazionali" in grado di stimolare e accompagnare il territorio verso processi di trasformazione sociale ed economica. Il traguardo individuato è la costruzione di una comunità territoriale con una alta qualità di vita e di benessere, capace di vivere un rapporto equilibrato con l'ecosistema resiliente del Calatino.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione

1. Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 37 della Legge Regionale n. 7 del 1992, l’Unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni. L’Unione di comuni può stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.
3. L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione applicabili nella Regione Siciliana.

Art. 2 – Costituzione

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione composta dai Comuni di Castel di Iudica, Militello Val di Catania, Palagonia, Raddusa, Ramacca e Scordia, denominata “CITTA’ NUOVE ”
2. Il territorio dell’Unione di Comuni coincide con l’intero territorio dei Comuni che la costituiscono.
3. Il presente statuto è approvato dai consigli comunali dai comuni aderenti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Le successive eventuali modifiche sono invece approvate dal Consiglio dell’Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.
4. L’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione, approvata con le medesime modalità, che stabilisca la decorrenza e le eventuali condizioni organizzative e finanziarie per l’ingresso dei Comuni richiedenti.

Art. 3 – Finalità

1. È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
2. L’Unione di Comuni “CITTA’ NUOVE ”, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
3. L’Unione di Comuni “CITTA’ NUOVE”, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. L’Unione, lavora alla definizione della strategia di sviluppo dell’area che dovrà perseguire come obiettivo ultimo, l’inversione o comunque il freno del declino demografico. La strategia d’area, si declinerà in due aree di intervento: diritti di cittadinanza (sanità, istruzione, mobilità e reti digitali) e mercato. Per la parte afferente al mercato si svilupperà in cinque ambiti di intervento: tutela del territorio e comunità locali; valorizzazione risorse naturali, culturali e turismo; Sistemi agroalimentari e sviluppo locale; saper fare e artigianato; risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile.

6. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, può assumere anche il ruolo di Organismo Intermedio. Detto organismo, designato secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 dall'Autorità di Gestione, assume direttamente ed esclusivamente la responsabilità propria dell'AdG. In particolare assume:
 - a) la totalità dei compiti dell'AdG, sotto la responsabilità di detta Autorità;
 - b) le mansioni per conto di detta Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
 - c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;
 - c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
 - d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
 - f) favorire la qualità della vita, della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - g) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art 5 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale dell'Unione è situata nel territorio del Comune di Ramacca.
2. In caso di istituzione della Centrale Unica di Committenza, la sede della stessa sarà mantenuta presso la sede legale dell'ente ed in quest'ultima potranno essere incardinate ulteriori funzioni.
3. I suoi organi e suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione;
4. Gli organi dell'Unione si riuniranno, di norma, presso la sede dell'Unione, o comunque in una delle sedi messe a disposizione dei 6 comuni fondatori.
5. Presso la sede dell'Unione, è istituito l'albo pretorio on line;
6. La scelta dello stemma e del gonfalone vengono demandate alla determinazione del Consiglio dell'Unione.
7. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire la sede legale dell'Unione in uno dei comuni aderenti.

Art. 6 – Durata

1. L'Unione ha una durata indeterminata e comunque non inferiore a 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto, come prevista dall'art.45, stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.
4. Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato prima del 01/01/2033, tenuto conto della durata della nuova strategia dell'Area Interna in relazione alla programmazione regionale FERS 2021-2027 ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente a decorrere dal 01/01/2033, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.
2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.
3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.
4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e dal Segretario dell'Unione.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8 - Oggetto

1. Rinunciando alla titolarità delle funzioni in capo ai singoli Comuni, questi possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge e di seguito elencate:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e) attività, in ambito extracomunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) i servizi in materia statistica.
2. I Comuni possono inoltre conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati.
 3. Le funzioni e i servizi delegati all'Unione al momento dell'approvazione del presente statuto, sono contenute nell'**allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale dello statuto.
Nell'allegato A sono individuate separatamente:
 - a) le funzioni ed i servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione;
 - b) le funzioni ed i servizi ad adesione facoltativa.
 Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui alla lett. A) decorre dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione. Entro 30 giorni dalla stessa i comuni individuano le risorse umane, finanziarie e strumentali da conferire per il loro svolgimento con deliberazioni conformi, recepite dal Consiglio dell'Unione.
 4. I provvedimenti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione.

Art. 9 - Ulteriori conferimenti di competenze

1. I conferimenti di competenze di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai singoli Comuni, (con decorrenza dall'anno finanziario successivo), e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
2. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7.

Art. 10 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e Unioni

1. L'Unione può stipulare con Comuni non aderenti e/o con altre Unioni apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 – Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio. I componenti dei predetti organi esercitano la loro funzione a titolo gratuito.
2. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali applicabili per i Comuni di pari fascia demografica.

Art. 12 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da tre componenti eletti da ciascun Consiglio Comunale nel rispetto del principio di rappresentanza della maggioranza e della minoranza del rispettivo Comune.
2. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, ad ognuno di essi spetta l'elezione di n. 3 Consiglieri dell'Unione, due consiglieri designati tra i consiglieri della maggioranza consiliare e da un consigliere designato attingendo tra i consiglieri della minoranza consiliare.
3. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza entro 45 giorni dall'insediamento o dalla cessazione della carica di Consigliere comunale o di Consigliere dell'Unione. Decorso il predetto termine, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva elezione entrano a far parte del Consiglio dell'Unione il consigliere di maggioranza ed il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
4. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato cessano dalla carica e sono sostituiti dal Commissario fino alla nuova nomina.
5. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13 – Presidenza del Consiglio dell'Unione

1. Nella prima adunanza il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in prima votazione. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze nella medesima votazione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2. Il Consiglio elegge con le stesse modalità un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente più giovane d'età.
3. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal presidente uscente o, qualora questo non provveda, dal consigliere presente più giovane d'età, al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del presidente.
4. Il Presidente del Consiglio svolge i compiti ed ha le competenze riconosciute dalla legge al presidente del consiglio comunale. Il Presidente dura in carica 24 mesi ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 14 – Competenze .

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 13, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.
5. Qualunque componente del Consiglio dell'Unione che, nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

Art. 17 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è designato dalla Giunta dell'Unione, con il principio della rotazione dal comune con più abitanti al comune con meno abitanti. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
2. Il Presidente dura in carica 24 mesi ed è rieleggibile, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione.
3. Il principio della rotazione della carica di Presidente può essere derogato con unanime accordo della Giunta dell'Unione.
4. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, tra cui il Presidente dell'Unione ed il Vice Presidente, in modo da garantire la rappresentanza delle aree geografiche sulle quali si estende l'Unione.
2. Il Presidente affida ai sindaci deleghe su specifici temi o settori e di queste dà comunicazione al Consiglio, insieme alla nomina del Vicepresidente, nella prima seduta utile.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente, tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 21 - La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art. 22 - Dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 23 – Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento.

Art. 24 – Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisca i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 25 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene, in fase di prima applicazione, e comunque sino alla costituzione di un apposito sito istituzionale dell'Unione stessa, mediante l'affissione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune ove è allocata la sede legale dell'Unione. La pubblicazione è altresì effettuata, a soli fini informativi e divulgativi, all'Albo pretorio e sui siti istituzionali dei singoli Comuni aderenti.

Art. 26 – Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 27 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 28 – Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di Competenza del Consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

Art. 29 – Rapporti con gli altri Enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 30 – Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 - Principi generali

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolute e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
4. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta dell'Unione.
5. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito all'Assemblea, al Presidente e alla Giunta e funzione di gestione attribuita al Segretario Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
6. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - α)– personale proprio
 - β)– personale comandato dai Comuni
 - γ)– personale convenzionato con i Comuni anche sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative.

I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.

Per una moderna e funzionale organizzazione l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.

L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 32 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 33 – Articolazione geografica delle aree amministrative

1. La struttura amministrativa si articola su aree geografiche, le stesse, di massima, vengono identificate in analogia con gli ambiti relativi ai distretti socio-sanitari interessati.
2. Gli uffici dell'Unione possono essere dislocati in ragione delle suddette aree.

Art. 34- Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
5. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

Art. 35 - Direzione dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i segretari Comunali; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vice segretario dell'Unione scelto fra i dipendenti dei comuni che abbia il titolo di studio requisito per la nomina del Segretario.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti ed d'assistenza alle riunioni dell'assemblea e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può erogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione.

Art. 36 – Collaborazioni esterne

1. La Giunta ha facoltà di avvalersi di collaborazioni esterne con soggetti esterni con rapporto di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, con compenso predeterminato che non può essere superiore a quello spettante al segretario dell'unione.

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 37 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 38 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 39 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 41 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 43 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.
2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 44 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.
2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 45 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno ed all'ANCI.

ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto

A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione

1. Ufficio Unico per la progettazione e realizzazione di interventi coerenti con la strategia d'area e quindi afferenti i seguenti cinque ambiti di intervento: Energie rinnovabili; Risorse naturali, culturali e turismo; Saper fare ed artigianato; Sistema agroalimentare; Tutela del territorio;

B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa.

1. Protezione civile extra-comunale;
2. Polizia municipale;
3. Assistente sociale.
4. Centrale Unica di Committenza, che, in accordo con le normative nazionali cogenti, utilizzi lo strumento del Green Public Procurement (GPP) per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale sul GPP con aggiunti i compiti di acquisizione dei servizi di: telefonia, connettività, energia, calore, polizze RC, funzioni ICT connesse alle funzioni associate, comprendenti la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche e di applicativi software;
5. Organizzazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture scolastiche necessarie all'attuazione di quanto contenuto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa Territoriale.
Elaborazione coordinata dei Capitolati per la gestione delle mense scolastiche;
6. Programmazione e coordinamento delle politiche giovanili, sport e tempo libero;
7. Programmazione e coordinamento dello sviluppo e della valorizzazione del turismo;
8. Programmazione e coordinamento territoriale degli eventi culturali;
9. Pianificazione del sistema di trasporto pubblico locale;
10. Gestione della rete dei servizi sociosanitari;
11. Formazione del personale dipendente;
12. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
13. Energia e diversificazione delle fonti energetiche;
14. Comunicazione istituzionale.